

RISARCIMENTO DANNI PER PAUSA PRANZO NON EFFETTUATA ESENTE

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 156/E del 7 agosto 2026, ha precisato che il risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pranzo non dev'essere tassato. A norma dell'art. 6, comma 2, TUIR, qualora un indennizzo percepito da un lavoratore vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da tassare (c.d. lucro cessante); mentre nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte sono da considerare esenti. In quest'ultimo caso, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

Per il Fisco il risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e il risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo di mensa integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato